

Anno XXIX Supplemento al n° 5 15 marzo 2017

IN QUESTO SUPPLEMENTO

1. Milleproroghe per il settore agricolo .
2. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenco clienti e fornitori).
3. Riepilogo scadenze D.L. n. 244/16 conv. in L. 19/2017.
4. Certificazione unica 2017.
5. Canoni di concessione utilizzo demanio idrico uso irriguo 2017.

1) Milleproroghe per il settore agricolo.

Il 23 febbraio u.s. la Camera dei Deputati ha approvato, senza emendamenti, l'articolo unico del disegno di legge n. C. 4304 di conversione del decreto – legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Il Governo aveva posto la fiducia.

Molte le norme che interessano il settore agricolo; si segnalano le seguenti disposizioni:

Art. 3 – comma 2 ter

Abilitazione all'uso dei trattori agricoli

Art. 3 – comma 3 bis

Obbligo comunicazione in materia di infortuni sul lavoro

Art. 3 – comma 3 ter

Decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio

Art. 3 – comma 3 quater

Differimento del Libro Unico del Lavoro (LUL) Telematico

Art. 5 – comma 11 ter e 11 quater

Prevenzione incendi “nuove attività”

Art. 13 – commi 4 ter / 4 octies

Semplificazione adempimenti per i contribuenti

Art. 14 ter

Misure per il recupero dell'evasione (proroga termine comunicazione fatture IVA)

ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE (ART. 3 – COMMA 2 TER)

Il comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto di conversione prevede che:

“Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo e le regioni, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012”. Pertanto il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, è prorogato al **31 dicembre 2017**.

Altresì è stato prorogato al 31 dicembre 2018 l'obbligo di effettuare i corsi di aggiornamento per l'utilizzo delle attrezzature agricole (compreso trattori, carrelli elevatori, escavatori, etc.) per lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. La precedente scadenza per chi aveva la formazione pregressa era stata fissata al 12 marzo 2017.

(S. Casini)

DIFFERIMENTO DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI(ART. 3 – COMMA 3 TER)

Significativa per i datori di lavoro la proroga dei termini relativa al collocamento obbligatorio.

La norma approvata dispone il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 dei seguenti obblighi: * l'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo era previsto unicamente in caso di nuove assunzioni); * l'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (nella normativa vigente tale obbligo sussisteva solo in caso di nuove assunzioni).

Si ricorda che, per i partiti politici e le altre organizzazioni suddette, le quote si commisurano esclusivamente con riferimento al personale tecnico – esecutivo e svolgente funzioni amministrative e che le medesime quote sono, in base alla disciplina generale, ex art. 3 legge n. 68/99, le seguenti: 7% dei lavoratori occupati, se il datore pubblico o privato occupa più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se il datore occupa da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se il datore occupa da 15 a 35 dipendenti.

(M. Mazzanti)

OBBLIGO COMUNICAZIONE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO (ART. 3 – COMMA 3 BIS)

Viene disposto lo slittamento, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 (si passa da 6 mesi a 12 mesi dall'adozione del decreto SINP - decreto 25 maggio 2016 n 183), dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs 81/2008 relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

(S. Casini)

DIFFERIMENTO DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) TELEMATICO (ART. 3 – COMMA 3 QUATER)

La norma approvata dalla Camera dei Deputati ha disposto il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 delle decorrenza dell'obbligo **della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**. Il citato sistema telematico dovrà essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro. Si ricorda che il Libro Unico del Lavoro è stato istituito, in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga, dall'art. 39 del D.L. 112/2008, nell'ambito dell'introduzione di alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.

Il Libro deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, e deve riportare, per ciascun mese di riferimento ed entro il mese successivo, i dati (il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica ed il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative) riferiti a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Inoltre, deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, nonché i dati relativi alle presenze. In ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 39 del D.L. 112/2008, il DM 9 luglio 2008 ha stabilito le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro.

(M. Mazzanti)

PREVENZIONE INCENDI "NUOVE ATTIVITÀ" (ART. 5 – COMMA 11 TER E 11 QUATER)

Viene previsto lo spostamento della data dal 7 ottobre 2016 al 7 ottobre 2017 entro cui i soggetti delle cd. "nuove attività" ai sensi del DPR 151/2011 devono adeguarsi alla normativa in materia di prevenzione incendi.

(S. Casini)

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI PER I CONTRIBUENTI (ART. 13 – COMMI 4 TER / 4 OCTIES)

Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (modelli intrastat), previsti dall'art. 50, c. 6, D.L. 331/1993, conv. dalla L. 427/1993, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016, conv. con L. 225/2016, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

In seguito all'abrogazione del c. 2 dell'art. 8 della L. 431/1998 è stato soppresso l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione dei contratti di locazione a canone concordato per i quali è prevista la riduzione del 30% del relativo reddito imponibile, nonché dell'anno di presentazione della dichiarazione ICI / IMU. La novità trova applicazione a decorrere dal 2017 (redditi 2018).

(E. Cricca)

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE RELATIVE A MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE (ART. 14 TER)

Per il primo anno di applicazione della disposizione che ha apportato modifiche al cosiddetto "spesometro" (ex art. 21 D.L. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010), le comunicazioni relative possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

Resta fermo l'obbligo di assolvere il nuovo adempimento di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010, convertito con L.122/2010, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21, e cioè entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

(E. Cricca)

2) Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenco clienti e fornitori).

Si ricorda che gli elenchi clienti e fornitori relativi all'anno di imposta 2016 devono essere inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2017 da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche mensili ed entro il 20 aprile 2017 per gli altri soggetti (trimestrali).

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'IVA.

Anche gli imprenditori agricoli esonerati, ex art. 34, c. 6, DPR n. 633/72, sono obbligati alla presentazione della citata comunicazione.

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro presentazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro.

Si invitano i soci, non già aderenti al servizio di contabilità, che intendono affidare l'incarico alla predisposizione ed invio delle comunicazioni a Confagricoltura Bologna a contattare gli uffici di zona di competenza **entro e non oltre la data del 3 aprile p.v.** per la presentazione della necessaria documentazione.

I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti.

(E. Cricca)

3) Riepilogo scadenze D.L. n. 244/16 conv. in L. 19/2017.

ADEMPIMENTO		TERMINE INVIO TELEMATICO DATI
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA	GENNAIO 2017	31/05/2017
	FEBBRAIO 2017	
	MARZO 2017	
	1° TRIMESTRE 2017	
SPESOMETRO ANNO 2016	MENSILI	10/04/2017
	TRIMESTRALI	20/04/2017
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA	APRILE 2017	18/09/2017 (16/09 cade di sabato)
	MAGGIO 2017	
	GIUGNO 2017	
	2° SEMESTRE 2017	
SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2017		18/09/2017
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA	LUGLIO 2017	30/11/2017
	AGOSTO 2017	
	SETTEMBRE 2017	
	3° TRIMESTRE 2017	
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA	OTTOBRE 2017	28/02/2018
	NOVEMBRE 2017	
	DICEMBRE 2017	
	4° TRIMESTRE 2017	
SPESOMETRO 2° SEMESTRE 2017		28/02/2018

(E. Cricca)

4) Certificazione unica 2017.

La **CERTIFICAZIONE UNICA (ex CUD)** è il documento fiscale che i sostituti d'imposta devono produrre per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La certificazione unica deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, in via telematica.

Varia invece la data storica di fine febbraio per la consegna del modello da parte del sostituto d'imposta al percipiente. **Per il 2017 infatti la consegna della Certificazione Unica è stata spostata al 31 Marzo.**

Per i **lavoratori autonomi** non interessati all'operazione del 730 precompilato, l'invio telematico sarà invece possibile sino alla **scadenza del modello 770/2017, ossia al 31 luglio.**

(Ufficio Paghe)

5) Canoni di concessione utilizzo demanio idrico uso irriguo 2017 .

Si Avvisano gli Associati che il **31/03/2017** scade il termine per il versamento dei canoni per le Concessioni Del Demanio Idrico anno 2017. I soggetti obbligati al pagamento sono:

Coloro che utilizzano legittimamente beni appartenenti al DEMANIO IDRICO (acque e suoli) ovvero:

- A) Titolari di una concessione in scadenza al **31/12/2017 o successivi;**
- B) Coloro che hanno presentato domanda di rinnovo della concessione entro i termini di scadenza e sono in attesa di ricevere il rinnovo della concessione;
- C) Coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale e sono in attesa di rilascio della concessione;
- D) Coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale e sono in attesa di rilascio della concessione

Si precisa che il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del titolo a derivare.

Entrano in vigore a decorrere dal **1° Gennaio 2017 (D.R. n° 1792 del 31/10/2016)** i **nuovi canoni annui** per l'utilizzo dell' acqua pubblica sono determinati come di seguito:

USI IRRIGUI:

- Per concessioni di derivazione ad uso irrigazione agricola, effettuate a bocca tassata (derivazioni misurabili ovvero quelle che utilizzano una pompa), **12 €** di canone annuo ogni 3000 mc annui;
- Per concessioni di derivazione di acqua pubblica destinata ad uso irriguo, **non suscettibile di essere fatta a bocca tassata (derivazioni irrigue "per colmata", tipo risaie..)**, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione sono determinati sulla base **degli ettari di terreno (0,4505 €/HA);**
- I canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, destinate ad uso irriguo ed in capo ai **Consorti di Bonifica** sono determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo , espressa in litri al secondo o moduli (ovvero 48,8488€ per ogni modulo 100l/s);
- È fissato a **12€** l'importo minimo del canone annuo.

ALTRI USI : l'importo è il medesimo del 2016 incrementato del 0,1% (canone 2016*1,001).

La Regione promuove l'installazione di **misuratori dei volumi derivati** (contatori) stabilendo che per coloro che al 31/12, grazie all'installazione del contatore, riscontrino un volume di prelievo inferiore a quanto concesso, **il canone potrà essere calcolato sulla base del volume dell'acqua prelevato** e la parte di canone eccedente anticipatamente corrisposta, **potrà compensare i canoni dovuti negli anni successivi o potrà essere restituita all'utente nel caso di cessazione della concessione.**

Con Delibera del 21/12/2016 n° 2254, sono stati previsti i seguenti obblighi:

1. Per l'Irrigazione Collettiva , i Consorzi di bonifica obbligo di dotarsi di strumenti tecnici idonei a fornire misurazione e registrazione dei prelievi, delle utilizzazioni delle restituzioni:

- ◆ di portata massima pari o superiore a 100 l/s;
- ◆ che insistono su corpi idrici caratterizzati da deficit idrico:

2. Tutte le utenze di Auto-approvigionamento (concessioni di derivazione in forma singola od associata) obbligo di installazione di strumenti idonei a fornire la corretta misurazione:

- ◆ i prelievi/utilizzazioni riferiti a portate massime pari o superiori a 10 l/s;
- ◆ tutti i prelievi che insistono su corpi idrici caratterizzati da deficit idrico.

E' prevista l'esclusione dall'obbligo in presenza di sistemi di consiglio irriguo, quale IRRINET, con conferma del volume effettivamente utilizzato.

Gli strumenti di misura di portate e/o volumi indicati dalla Delibera Regionale devono essere acquisiti con le seguenti tempistiche: - **Entro 18 mesi** per le grandi derivazioni, e per i prelievi e le restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità quantitativa; - Per i restanti casi **entro il 2020**

Per ulteriori informazioni contattare il proprio Ufficio Zona di riferimento oppure il PID – PUNTO INFORMATIVO DEMANIO all'indirizzo email: demanioidrigo@arpae.it oppure telefonicamente al numero 0515281268 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	